

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea 2013, II semestre, consentendo al Governo di adottare le norme necessarie per il recepimento, nel diritto interno, della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Al fine di comprendere la reale portata innovativa dello schema occorre brevemente percorrere i tratti salienti del più ampio contesto normativo di riferimento relativo al reciproco riconoscimento di provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali di Stati membri dell'Unione.

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

La decisione quadro 2006/783/GAI declina il principio del reciproco riconoscimento nella specifica materia delle "decisioni di confisca", secondo la nozione data nel corpo della stessa decisione quadro (articolo 2 paragrafo 1 lettera c) della decisione quadro) per il quale "la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene".

Tale precisazione costituisce strumento indispensabile per orientare l'interprete nella comprensione dello schema e, soprattutto, degli ulteriori provvedimenti comunitari in materia di confisca, blocco e sequestro recepiti o non ancora attuati nel nostro ordinamento.

In particolare, appare rilevante considerare che nel nostro ordinamento è già previsto il riconoscimento del sequestro e della confisca dagli artt. 34-36 della l. 22 aprile 2005, n. 69, "disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri".

Pertanto, le norme richiamate sono contenute nel capo III della legge citata, dedicato alle "misure reali" e riguardano non già "sanzioni o misure finali" bensì, come, come testualmente prescritto dall'articolo 35, "il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato", con ciò risultando evidente la assoluta diversità tra le citate norme e quelle contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro 2006/783/GAI.

Posta tale necessaria premessa e così chiarito il contesto del sistema normativo vigente in cui si inseriscono le norme dello schema di decreto legislativo, si precisa che lo stesso, costituito da 16 articoli, si compone di quattro capi:

- il capo I (articoli 1 e 2), dedicato alle disposizioni generali;



- il capo II (articoli da 3 a 9), relativo alla esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri stati membri;
- il capo III (articoli da 10 a 12), concernente la materia della esecuzione di decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri.
- il capo IV (articoli da 13 a 17), contenente le disposizioni finali

L'articolo 1 contiene le disposizioni di principio e le definizioni, dando attuazione, nell'ordinamento interno, alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della decisione quadro. In particolare, vengono stabilite le seguenti nozioni:

- "decisione di confisca": ovvero un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni (*art. 9 comma 1 lett. c) della legge di delegazione europea*). Il riferimento alla confisca c.d. di prevenzione risponde ad una precisa indicazione della legge di delegazione, come appena prima evidenziato, e trova, al contempo, piena giustificazione sul piano della normazione sovranazionale, anticipando, per questa parte, la prossima attuazione della direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, che prende in esame, specificamente, le ipotesi di c.d. confisca senza condanna, e cioè della confisca disposta anche nei casi di impossibilità di conclusione di un procedimento con condanna penale (art. 4, paragrafo 2);
- "bene": ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'elencazione di cui all'articolo 3 dello schema o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;
- "provento": definito come ogni vantaggio economico derivante da un reato;
- strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati.

L'articolo 2 dello schema assegna al Ministro della giustizia la competenza a trasmettere e ricevere la decisione di confisca, il relativo certificato e la corrispondenza ufficiale ad essi relativa; il Ministro cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro. Si individua nella corte di appello, quale organo giurisdizionale competente a provvedere al riconoscimento ed alla esecuzione, il destinatario finale degli atti



trasmessi o per il tramite del Ministro della giustizia o direttamente dalla competente autorità dello Stato estero di emissione. L'articolo 10 dello schema espressamente prevede che, quando sia l'Italia a emettere una decisione di confisca da eseguire in altro SM, il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. (cfr. art. 9 comma 1 lett. d della legge di delegazione)

L'articolo 3 prevede le modalità riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da altri Stati membri determinando altresì i criteri in base ai quali spetta all'Italia provvedere in merito alle richieste formulate dagli Stati membri. In particolare, si prevede che la decisione di confisca, corredata del relativo certificato, può essere trasmessa da altro Stato membro per l'esecuzione in Italia se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia indicato in Italia la propria sede. Viene altresì definito il perimetro del reciproco riconoscimento, consentendosi l'esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei reati rientranti negli ambiti oggetto di specifica elencazione sempreché nello Stato di emissione sia prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, indipendentemente dalla doppia incriminazione. Al di fuori di tali ipotesi, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana.

L'articolo 4 assegna alla corte di appello territorialmente competente la competenza a riconoscere e dare esecuzione alla richiesta proveniente da altro Stato membro.

L'articolo 5 prevede che la corte di appello proceda con le formalità del procedimento camerale di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Si specifica che la Corte di appello, proprio in attuazione del modello di procedimento camerale partecipato di cui all'art. 127 c.p.p., individui tra i soggetti interessati a prendervi parte anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i casi in cui oggetto della decisione di confisca sia un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. L'eventuale decisione di riconoscimento è trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione. In attuazione dello specifico criterio contenuto nell'articolo 9 della legge di delegazione europea, vengono dettagliatamente previste le modalità di esecuzione della decisione di confisca, variabili in ragione della natura del bene che ne costituisca oggetto, in particolare sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili;



a) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

b) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

c) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

d) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. In conformità a quanto previsto dalla decisione quadro, si stabilisce che, ove le spese di esecuzione si rivelino ingenti o eccezionali, l'autorità giudiziaria debba proporre all'autorità competente dello Stato di emissione un ragionevole riparto delle stesse.

L'articolo 6 dello schema prevede le ipotesi di rifiuto di riconoscimento, esito connesso alle seguenti ipotesi:

- quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;

- quando emergano profili di eventuale violazione del principio generale del ne bis in idem, in ragione di altri provvedimenti di confisca emessi in sede europea, nei confronti del medesimo soggetto per i medesimi fatti ;

- quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

- quando vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca;

- quando dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha ricevuto personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato notizia del procedimento o ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca



- quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;

- quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;

- quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale;

Nei predetti casi, prima di rifiutare il riconoscimento la corte di appello può consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.

2. Il comma 5 dell'articolo 6 dello schema disciplina l'ipotesi in cui l'esecuzione della decisione di confisca è impossibile perché il bene da confiscare è già stato confiscato o è scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione: in tale caso la corte di appello ne dà comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.

L'articolo 7 prevede che la corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può disporre il rinvio e dell'esecuzione della decisione di confisca, contestualmente imponendo le misure necessarie, secondo quanto previsto dalla legge interna, ad assicurare alla confisca, soltanto rinviata, i beni e le somme di denaro che ne costituiscono oggetto. Il rinvio può essere disposto nelle seguenti ipotesi:

a) se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

b) se è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 9 e fino alla decisione definitiva;

c) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso;

d) il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione.

Cessata la ragione del rinvio, la corte di appello adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca.

Il comma 2 dell'articolo 7 dispone che il decreto di rinvio dell'esecuzione è comunicato senza indugio allo Stato di emissione

L'articolo 8 prevede che contro la sentenza emessa dalla corte di appello gli interessati possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Con il ricorso non possono essere proposti motivi relativi alle ragioni di merito poste a fondamento del



provvedimento di confisca. Si prevede espressamente che il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

L'articolo 9 contempla l'ipotesi di riconoscimento di una pluralità di decisioni di confisca contro la stessa persona e per i medesimi beni, stabilendo per l'ipotesi di incapienza alcuni criteri di priorità di esecuzione che debbono essere valutati dal corte di appello, in particolare: la gravità del reato, il luogo di commissione del medesimo e le date delle rispettive decisioni. Si prevede che della decisione adottata venga data comunicazione allo Stato di emissione.

Quanto alla disciplina della esecuzione in altri Stati membri, l'articolo 10 prevede che competente a richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Il successivo articolo 11 disciplina le modalità di trasmissione della decisione di confisca e indica i criteri che debbono presiedere alla determinazione dello Stato competente per l'esecuzione. Regola generale è quella per la quale la decisione di confisca non può essere trasmessa a più di uno Stato membro, salvo che:

- vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;
- la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati membri.

Il successivo articolo 12 indica le ipotesi in cui la decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro, fermo restando che la trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia e che, nel caso di trasmissione a più Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.

L'articolo 13 prevede, per quanto non espressamente previsto, l'applicabilità residuale delle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'articolo 14 contiene specifiche disposizioni sulla destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano in esito alla esecuzione di decisioni di confisca emesse in altri Stati nonché la destinazione al FUG le somme conseguite a titolo di risarcimento ai sensi del successivo articolo 15. Si prevede inoltre, in ossequio al criterio previsto dall'articolo 9 comma primo lettera v) della legge di delegazione, che ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione e che l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è



tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 15 prevede che in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di una decisione di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede senza ritardo, all'attivazione del procedimento per il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

L'articolo 16 contiene, infine, la clausola concernente i rapporti con altri accordi o intese mentre l'articolo 17 contiene la clausola di invarianza.



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è teso a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea 2013, II semestre, che consente al Governo di adottare le norme necessarie per il recepimento nel nostro diritto, della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca con il cui termine si definisce una "sanzione o misura finale imposta da una autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati e che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene".

Tale precisazione diviene strumento indispensabile per l'esatta comprensione dello schema normativo entro il quale ci si muove, specialmente nelle ipotesi di ulteriori provvedimenti comunitari, emessi in materia di confisca, blocco o sequestro, recepiti e non ancora attuati nel nostro ordinamento.

Inoltre tale principio, costituisce momento assolutamente necessario in materia di cooperazione giudiziaria, sia in materia civile quanto in materia penale.

Fermo restando l'architettura del sistema normativo articolata in tre Capi dedicati alle disposizioni generali, alla esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri e viceversa, è importante evidenziare che nel nostro ordinamento l'istituto della confisca è presente ma ha riguardo a misure reali e non misure finali come quelle presenti nel presente schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro 2006/783/GAI.

Articolo 1 (*Disposizioni di principio e definizioni*). Il presente articolo contiene elementi di carattere procedurale relativi alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Vengono attribuiti gli esatti significati a concetti ed espressioni quali: decisioni quadro; Stato di emissione; Stato di esecuzione; decisione di confisca; bene; provento; strumento; beni culturali; certificato di confisca nonché casi e limiti in cui può essere eseguita la decisione di confisca. *Non si rinvergono profili di onerosità riguardanti la finanza pubblica.*

Articolo 2 (*Autorità competenti*). L'articolo prevede una serie di elementi procedurali in capo al Ministro della giustizia e alle autorità giudiziarie, in qualità di autorità centrale, connessi in particolare alla ricezione - ai sensi dell' articolo 22 della decisione quadro - e alla trasmissione delle decisioni di confisca, del certificato e della corrispondenza relativa con gli altri Stati. Si prevede altresì, nei casi di trasmissione diretta da parte degli uffici giudiziari - individuati nella corte di Appello - la comunicazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici.



A tal proposito si rende assicurazione circa la neutralità finanziaria della predetta disposizione, in quanto gli adempimenti in premessa potranno essere espletati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività istituzionalmente svolta dal Ministero della giustizia in attuazione delle direttive concernenti la cooperazione giudiziaria con gli altri paesi.

In particolare le attività in capo all'Autorità centrale saranno svolte dall' Ufficio II della Direzione Generale della giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia di questo ministero che assolve istituzionalmente ai seguenti compiti:

- studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni internazionali nell'ambito della cooperazione giudiziaria;

- attività di cooperazione internazionale attiva e passiva, estradizioni, assistenza giudiziaria;

- adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;

- riconoscimento delle sentenze penali straniere e alle rinunce alla priorità giurisdizionale italiana;

- procedimenti nei confronti di stranieri e richieste di procedimenti per delitti commessi all'estero e di rinnovazione dei giudizi in Italia.

Le spese di funzionamento del predetto Ufficio, ivi comprese quelle di personale, rientrano nell'ambito degli stanziamenti iscritti nella Missione 6 – U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale" C.d.R. Dipartimento degli Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Si conferma, inoltre, che le attività di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, esercitate dalle Corti di appello, quali organi giurisdizionali competenti, possono essere fronteggiate nell'ambito delle ordinarie spese di funzionamento iscritte nella medesima U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale" C.d.R. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Articolo 3 (*Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri*). L'articolo in esame prevede modalità procedurali in ordine al riconoscimento e alla esecuzione delle decisioni di confisca emesse da altri Stati membri determinando i criteri in base ai quali spetta all'Italia provvedere in ordine alle richieste formulate dagli altri Stati membri. Vengono quindi indicati i casi di esecuzione delle decisioni di confisca disposte per una lunga serie di reati. *Anche in tale ipotesi non si rinvergono profili di onerosità riguardanti la finanza pubblica.*

Articolo 4 (*Garanzia giurisdizionale*). L'articolo delinea soltanto la competenza a riconoscere e a dare esecuzione alla richiesta proveniente da altro Stato membro (Corte di Appello competente per territorio). *Non si ravvisano profili finanziari;*



Articolo 5 (*Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca*).

L'articolo in esame disciplina il procedimento davanti alla Corte di Appello, da svolgersi in camera di consiglio, e il successivo iter procedimentale relativo alle comunicazioni con le autorità interessate, quali il procuratore generale per l'esecuzione, quella di emissione della decisione nonché il Ministro della giustizia nei casi di carenza di esecutività della decisione, da comunicare allo Stato di emissione. L'articolo prevede altresì, in maniera dettagliata, le modalità di esecuzione della confisca, peraltro analoghe a quelle che discendono in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento interno, in attuazione dello specifico criterio contenuto nell'articolo 9 della legge di delegazione europea.

Trattandosi peraltro di attività ordinariamente espletate da questa amministrazione, le stesse potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto non si ravvisano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

In particolare e con riferimento alle risorse finanziarie, le stesse trovano giusta allocazione nell'ambito degli stanziamenti di bilancio iscritti tra le spese di funzionamento della U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale" C.d.R. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Articolo 6 (*Motivi di rifiuto*). Prevede le ipotesi in cui la Corte di Appello rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca in diverse ipotesi stabilite tra le quali viene annoverato il caso in cui dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca. Nei predetti casi, la Corte prima di rifiutare il riconoscimento, può consultare l'autorità di emissione e il ministro della giustizia.

Anche in tale ipotesi non si rinvencono profili di nuova onerosità riguardanti la finanza pubblica.

Articolo 7 (*Rinvio dell'esecuzione*). Il presente articolo prevede che la corte di appello, con decreto motivato, possa disporre il rinvio della esecuzione e della decisione di confisca in alcune ipotesi. Trattasi anche in questo caso di elementi procedimentali, che una volta cessata la ragione del rinvio, non ostacolano la possibilità che la Corte possa adottare le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca.

Si ravvisa la sostanziale neutralità della disposizione.

Articolo 8 (*Ricorso per cassazione*). La norma prevede espressamente che gli interessati possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla corte di appello.



Trattasi al riguardo di ordinaria attività giudiziaria del Ministero della giustizia che non determina riflessi negativi, anche dal punto di vista organizzativo, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie, a disposizione degli uffici giudiziari.

Articolo 9 (Concorso di decisioni di confisca). L'articolo in esame prevede che nel caso siano state riconosciute più decisioni di confisca contro la stessa persona e per i medesimi beni e questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, in tal caso la corte decide secondo criteri di priorità.

Non si ravvisa alcun profilo di carattere finanziario.

Articolo 10 (Competenza). Tale articolo elenca una serie di modalità procedurali da parte delle autorità giudiziarie italiane riguardanti il potere di richiedere il riconoscimento e la esecuzione di una decisione di confisca relativa a beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro (in tale ipotesi pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 c.p.p. o presso il Tribunale che ha disposto i provvedimenti).

Non si rinviene alcun profilo di onerosità finanziaria.

Articolo 11 (Procedimento di trasmissione). Disciplina le modalità di trasmissione della decisione di confisca e il certificato ad essa relativa, indicando le ipotesi in cui gli atti possono essere trasmessi.

I relativi adempimenti potranno essere espletati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività ordinariamente e istituzionalmente svolta dal Ministero della giustizia in attuazione delle direttive concernenti la cooperazione giudiziaria con gli altri paesi. Si richiamano, a tal proposito, le considerazioni con riferimento all'articolo 2.

Articolo 12 (Trasmissione della decisione a più Stati per l'esecuzione). L'articolo in questione ha mero carattere procedimentale, asserendo che la trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia.

Si segnala la neutralità finanziaria della disposizione;

Articolo 13 (Norme applicabili). Prevede l'applicabilità delle norme del c.p.p. e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Articolo 14 (Destinazione delle somme e dei beni confiscati). L'articolo contiene specifiche disposizioni sulla destinazione di quote delle somme conseguite dallo Stato italiano (100% degli importi pari od inferiori a euro 10.000,00 e 50% degli importi superiori ad euro 10.000,00) in esito alla esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati, delle somme ricavate dalla vendita dei beni nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro, al Fondo Unico Giustizia, nell'ambito del quale confluiscono, tra le altre, le somme di denaro ed i proventi oggetto di sequestro e confisca nell'ambito di altri procedimenti penali.



Viene, in aggiunta, stabilito che i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Si ritiene che lo stesso articolo sia suscettibile di dare luogo ad un aumento delle entrate per il Bilancio dello Stato, peraltro di difficile quantificazione, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, che prevedono il versamento, da parte di Equitalia Giustizia Spa in qualità di gestore "ex lege" delle risorse F.U.G., oggetto di provvedimenti di confisca disposti dall'autorità giudiziaria.

Articolo 15 (Risarcimento). Prevede che in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dalla esecuzione di una decisione di confisca, il Ministro della giustizia proceda all'attivazione del procedimento per il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità.

Si ritiene che tali ipotesi rivestano carattere di estrema marginalità e non suscettibili pertanto di configurare profili di significativa onerosità a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Rapporti con altri accordi e intese). L'articolo contiene la clausola concernente i rapporti con altri accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri che restano impregiudicati, qualora essi siano rispondenti agli obiettivi della decisione quadro, contribuendo a semplificare le procedure di esecuzione delle decisioni di confisca.

Si segnala la sostanziale neutralità della disposizione

Articolo 17 (Clausola di invarianza) L'articolo contiene la clausola di neutralità finanziaria che conferma che dall'esecuzione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ben potendo gli adempimenti previsti essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

AL

11 MAG. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Firma]



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL 6 OTTOBRE 2006 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA, EMANATO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 2014, N. 154, "DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013-SECONDO SEMESTRE".

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, in particolare dall'articolo 9, per il recepimento della Decisione Quadro 2006/783/GAI.

Il predetto provvedimento comunitario si colloca nel più ampio contesto della legislazione euro-unitaria dedicata alla cooperazione giudiziaria.

In particolare, la Decisione Quadro 2006/783/GAI si pone l'obiettivo di promuovere l'adozione, da parte dei singoli Stati membri, delle norme interne necessarie a garantire il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle "decisioni di confisca", da intendersi come i provvedimenti giudiziari che contengono statuizioni definitive in ordine alla privazione di un bene, adottati in esito ad un procedimento penale.

La decisione quadro contiene affermazioni precise quanto all'obiettivo concreto perseguito attraverso la attuazione del principio del reciproco riconoscimento in materia di confisca: nel considerando 7 della decisione si afferma che "La motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell'Unione europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato".

Tale obiettivo è pienamente coerente con il programma di Governo che ha fatto della lotta ai patrimoni illeciti specifico obiettivo della propria strategia in materia penale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Al fine di comprendere la reale portata innovativa dello schema occorre brevemente percorrere i tratti salienti del più ampio contesto normativo di riferimento relativo al reciproco riconoscimento di provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali di Stati membri dell'Unione.



Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

La decisione quadro 2006/783/GAI declina il principio del reciproco riconoscimento nella specifica materia delle "decisioni di confisca", secondo la nozione data nel corpo della stessa decisione quadro (articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro) per il quale "la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene".

Tale precisazione costituisce strumento indispensabile per orientare l'interprete nella comprensione dello schema e, soprattutto, degli ulteriori provvedimenti comunitari in materia di confisca, blocco e sequestro recepiti o non ancora attuati nel nostro ordinamento.

In particolare, appare rilevante considerare che nel nostro ordinamento è già previsto il riconoscimento del sequestro e della confisca dagli artt. 34-36 della l. 22 aprile 2005, n. 69, "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri". Peraltro, le norme richiamate sono contenute nel capo III della legge citata, dedicato alle "misure reali" e riguardano non già "sanzioni o misure finali" bensì, come testualmente prescritto dall'articolo 35, "il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato", con ciò risultando evidente la assoluta diversità tra le citate norme e quelle contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro 2006/783/GAI.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente schema di decreto legislativo non introduce modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e rinvia, per quanto non espressamente disciplinato dal decreto legislativo, al codice di procedura penale e relative disposizioni di attuazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.



Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella decisione quadro della quale costituisce il recepimento.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.



Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento contiene norme di definizione interna al decreto legislativo (articolo 19) che sono peraltro coerenti con quelle già presenti nel diritto interno.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Lo schema di decreto legislativo non prevede novelle legislative.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Lo schema di atto normativo non contiene norme descritte in titolo.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL 6 OTTOBRE 2006 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA, EMANATO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 2014, N. 154, "DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013-SECONDO SEMESTRE".

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Lo schema di decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154 (in particolare dall'articolo 9) per il recepimento della Decisione Quadro 2006/783/GAI.

Il predetto provvedimento comunitario si colloca nel più ampio contesto della legislazione euro-unitaria dedicata alla cooperazione giudiziaria.

In particolare, la decisione quadro 2006/783/GAI si pone l'obiettivo di promuovere l'adozione, da parte dei singoli Stati membri, delle norme interne necessarie a garantire il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di confisca, ovvero dei provvedimenti giudiziari che contengono statuizioni definitive in ordine alla privazione di un bene, adottati in esito ad un procedimento penale.

La Decisione Quadro contiene affermazioni precise quanto all'obiettivo concreto perseguito attraverso l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento in materia di confisca: nel considerando 7 della decisione si afferma, infatti, che "La motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta



limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell'Unione europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato".

Il recupero dei beni confiscati all'estero rappresenta un problema particolarmente serio.

Infatti, in assenza del riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca, il nostro Paese si è trovato nella necessità di concludere accordi caso per caso finalizzati a ripartire con lo Stato straniero il valore dei beni ivi rinvenuti. Molto spesso, invero, accade che lo Stato richiesto della consegna del bene confiscato dall'Autorità giudiziaria italiana, dopo un primo momento di collaborazione ed assistenza, apra un proprio procedimento penale, con autonomo capo di imputazione, rivendicando il diritto di trattenere una parte del valore dei beni rinvenuti. Ciò comporta che il procedimento di recupero dei beni confiscati sia molto lungo, complesso e talvolta poco efficace.

L'intervento normativo, mira pertanto, a facilitare in ambito europeo il rintraccio ed il recupero dei beni pubblici sottratti al Paese.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Nel breve e medio periodo l'intervento normativo è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:

- esercitare la delega normativa, recependo le disposizioni della decisione quadro.

L'intervento normativo consentirà, nel medio e lungo periodo, altresì, di rafforzare ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia penale, riducendo la possibilità dei soggetti responsabili di fatti di reato di sottrarre i relativi proventi all'azione recuperatoria dei singoli Stati mediante allocazione dei profitti illeciti in territori esteri.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Le disposizioni di recepimento incidono sulla materia processuale, prevedendo le regole che presidono al procedimento di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca sia nel caso in cui l'Italia sia Stato di emissione che nell'ipotesi in cui sia, invece, Stato di esecuzione.

Ne consegue che indicatori attendibili per la prescritta verifica saranno tutti i dati statistici relativi ai provvedimenti di riconoscimento e di esecuzione di decisioni di confisca richiesti dall'Italia ad altri Stati membri ovvero rivolti all'Italia.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Allo stesso modo, sono interessati gli appartenenti alla polizia giudiziaria impegnati a svolgere attività di indagine su iniziativa o su delega del magistrato.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro nei cui confronti sia stata emessa una decisione di confisca o che abbiano diritto alla restituzione di beni confiscati.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO



Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di provvedimento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla Decisione Quadro oggetto del recepimento, sia dalla norma di cui all'articolo 9 della legge di delegazione europea (legge 7 ottobre 2014, n. 154).

L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci ed utili consultazioni che non potessero garantire una tecnicità della relativa risposta.

Si osserva, infine, che l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge di delegazione europea. A tale considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento avrebbe vanificato l'opportunità normativa di prevedere istituti di rafforzamento del principio del reciproco riconoscimento in materia penale, fondamento della cooperazione giudiziaria.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto ed anzi inesistente in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione europea, degli stringenti principi e criteri direttivi previsti nonché del principio del minimo recepimento di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge L. 24-12-2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per il quale "c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;" .

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde all'esigenza di:

- **ridurre i tempi di definizione del procedimento di recupero dei beni confiscati che si trovano all'estero;**
- **aumentare il numero dei recuperi dei beni confiscati;**
- **reintegrare il patrimonio dello Stato grazie al recupero dei beni pubblici allo stesso illecitamente sottratti ed investiti all'estero**

Gli effetti degli interventi non potranno che essere positivi non solo per l'organizzazione e le attività degli uffici giudiziari, trattandosi di interventi finalizzati a consentire il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, ma, altresì, per garantire, come detto, un'efficace azione di contrasto alla creazione di patrimoni illeciti.



Complessivamente, si ritiene che gli svantaggi dell'opzione prescelta, astrattamente correlati agli adempimenti ulteriori posti a carico della polizia giudiziaria e della magistratura, siano meramente apparenti, trattandosi di attività che potranno essere richieste, in via reciproca, anche agli Stati esteri cui l'Italia chiederà di riconoscere ed eseguire provvedimenti di confisca interni.

È evidente che l'intervento non può che presentare vantaggi per le piccole e medie imprese, avuto riguardo all'ipotesi che le stesse abbiano subito pregiudizi in conseguenza della commissione di reati in loro danno: ove le stesse rivestano il ruolo di terzi cui le cose vengono sequestrate, il provvedimento contiene istituti di garanzia idonei a evitare indebite compromissioni dei relativi diritti.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto A), gli effetti dell'opzione prescelta non possono, allo stato, essere oggetto di stima, non potendosi prevedere quante e quali saranno le richieste di riconoscimento e di esecuzione di decisioni di confisca avanzate dall'Italia o verso il nostro Paese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione vigente nel Ministero della giustizia.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'eventuale incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese è correlata alla maggiore efficienza della giustizia ed alla considerazione degli effetti preventivi che indirettamente si collegano a tale maggiore efficacia.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio la polizia giudiziaria, i magistrati requirenti e giudicanti, il Ministero della giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati, ufficiali giudiziari e polizia giudiziaria). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.



C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. In particolare, si procederà a rilevazioni casistiche con la collaborazione degli uffici giudiziari sui tempi e sull'esito dei procedimenti eseguiti nei Paesi membri.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non solo previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui alla Sez. I, lett. C).

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi ad un livello minimo di regolazione comunitaria, riguardando materia non compresa nelle competenze concorrenti dell'UE.

